

## **TI\_GERICHTE 16.1995.7 vom 13. September 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-09-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1995.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.7)

FR: TI\_GERICHTE 16.1995.7 du 13 septembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 16.1995.7 del 13 settembre 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.09.1995  
16.1995.7

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00007 Lugano 13 settembre 1995/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 dicembre 1994 presentato da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ contro la sentenza 21 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 luglio 1994 da \_\_\_\_\_ patr. dallo studio legale \_\_\_\_\_ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7'616.85 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Nel corso del mese di settembre 1992 la \_\_\_\_\_, società attiva nella lavorazione e nel commercio di prodotti metallici e siderurgici, ha fornito alla ditta \_\_\_\_\_ una certa quantità di laminato tondo di varie misure per un prezzo complessivo di Lit. 6'566'250.-, importo fatturato in data 11 settembre 1992 (doc. C). Da qui l'inoltro da parte della venditrice della sua istanza 20 luglio 1994 tendente all'ottenimento del pagamento di fr. 7'616.85 oltre accessori a saldo della fattura. L'acquirente si è opposta al pagamento della pretesa avversaria contestando la conformità del laminato tondo da lei scelto rispetto a quello fornito. Oppone inoltre in compensazione il danno da lei patito in considerazione dei difetti della cosa e quantificato in fr. 6'209.50, importo corrispondente a quanto addebitato dalla ditta \_\_\_\_\_ alla quale il laminato in contestazione era destinato, e al danno proprio subito a dipendenza del fermo della macchina utilizzata per la lavorazio- ne del laminato in contestazione. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo applicabile alla presente fattispecie il diritto italiano, ha accolto l'istanza non avendo la convenuta provato l'esistenza di difetti nella merce fornita e in ogni caso avendo notificato tardivamente la loro esistenza. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, la \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice di aver arbitraria-mente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto italiano anzichè quello svizzero. Con osservazioni 27 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza

del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile ( Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. La questione sollevata dall'insorgente in merito al diritto applicabile può rimanere irrisolta, ritenuto che sia applicando il diritto svizzero, sia in virtù del diritto italiano, sia ancora in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l'11 aprile 1980 come sembra essere il caso, nulla cambia alla sostanza dei fatti e all'esito della vertenza. Infatti, ritenuto che oggetto del contendere è un'azione di garanzia per difetti nell'ambito di un contratto di compravendita, tutte queste normative sono identiche su un punto che è quello della prova del difetto e della sua notifica tempestiva o comunque entro un termine ragionevole (art. 38 CV); in particolare nel caso di specie, la \_\_\_\_\_ non ha fornito nemmeno la prova dei difetti. 6. A fondamento del proprio gravame la ricorrente invoca l'arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all'accertamento del giudice di prime cure secondo il quale non sarebbe stata fornita la prova dell'esistenza di difetti nella merce e che in ogni caso questi difetti non sarebbero stati notificati tempestivamente. A mente dell'insorgente questa conclusione del primo giudice sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie, in special modo dalle deposizioni dei testi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dalle quali si evince che il materiale fornito non era idoneo e neppure conforme a quanto ordinato. Orbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole all'insorgente, senza che ciò basti a dimostrare che quella del primo giudice sia errata o insostenibile. Al contrario, l'interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è sicuramente quella più attendibile e vicina alla realtà dei fatti. In effetti, nell'ambito di un'azione di garanzia, all'acquirente compete, secondo tutte le normative di cui si è detto, l'obbligo di una verifica tempestiva della cosa e della notifica dei difetti riscontrati al venditore. Determinante prima ancora della verifica della tempestività della notifica dei difetti è comunque la loro esistenza, esistenza che deve essere provata dalla parte che si prevale del difetto. Nella concreta fattispecie, incombeva quindi alla ditta acquirente provare che la merce ricevuta non era conforme a quella da lei ordinata o che la stessa presentava dei vizi tali da renderla inadatta all'uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Simile prova non è però stata fornita dalla ricorrente. Dalle tavole processuali, ivi comprese le deposizioni testimoniali alle quali fa riferimento l'insorgente, si evince chiaramente che da parte della ditta acquirente non vi è stata una verifica del laminato tondo in contestazione (cfr. teste \_\_\_\_\_), merce che è stata in un primo tempo lavorata dalla ditta \_\_\_\_\_ e in seguito ceduta, per ulteriori trattamenti, alla ditta \_\_\_\_\_ (cfr. teste \_\_\_\_\_). Se contestazioni vi sono state, queste sono state sollevate dalla ditta \_\_\_\_\_ alla quale la merce è stata venduta da parte della convenuta. Ora, è pacifico che il rapporto contrattuale che vincolava la convenuta alla ditta \_\_\_\_\_ non può essere opposto alla ditta venditrice del tutto ignara, per quanto risulta dalle risultanze istruttorie, delle esigenze di lavorazione di quest'ultima. A questo proposito non può essere esaminata, in quanto proposta per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi sollevata dalla ricorrente e attinente alla problematica relativa alla notifica dei difetti nel rapporto tra

compratore e rivenditore. 7. Non v'è così motivo per annullare la sentenza impugnata. Da ultimo occorre rilevare che la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe fondato il proprio giudizio sulle condizioni generali di vendita che, come risulta dal giuramento decisorio al quale il legale della ricorrente è stato sottoposto, non le sarebbero state inviate, è del tutto pretestuosa. Infatti, il riferimento ha carattere indicativo, a conforto delle conclusioni del giudice, fondate sulle ben altre risultanze istruttorie. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione della \_\_\_\_\_ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 400.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.